

INDICE

Art.1 - Premessa	pag.3
Art.2 - Ripartizione del territorio in circoscrizioni.....	pag.3
Art.3 - Organi della circoscrizione.....	pag.3
Art.4 - Elezione del consiglio di circoscrizione.....	pag.4
Art.5 - Scioglimento e cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione.....	pag.4
Art.6 - Elezione del presidente.....	pag.5
Art.7 - La partecipazione del consiglio di circoscrizione alla formazione degli atti di programmazione.....	pag.6
Art.8 - Commissioni consultive.....	pag.6
Art.9 - Ufficio di coordinamento.....	pag.6
Art.10 Conferenza dei presidenti.....	pag.6
-	
Art.11 Informazione e documentazione.....	pag.7
-	
Art.12 Funzioni delle circoscrizioni.....	pag.7
-	
Art.13 Funzioni di proposta.....	pag.7
-	
Art.14 Le funzioni consultive.....	pag.8
-	
Art.15 Le funzioni proprie.....	pag.9
-	
Art.16 Le funzioni delegate.....	pag.9
-	
Art.17 Commissione politiche sociali.....	pag.10
-	
Art.18 Iter delle deliberazioni.....	pag.10
-	
Art.19 Le riunioni degli organi.....	pag.11
-	
Art.20 Validità della seduta.....	pag.11
-	
Art.21 Le funzioni del presidente.....	pag.12
-	
Art.22 Il vice presidente.....	pag.12
-	
Art.23 Il consigliere anziano.....	pag.12
-	
Art.24 Obblighi dei consiglieri.....	pag.12
-	
Art.25 Decadenza dei consiglieri.....	pag.13
-	
Art.26 Dimissioni.....	pag.13
-	
Art.27 Indennità.....	pag.13
-	
Art.28 Gli strumenti di partecipazione popolare.....	pag.14
-	
Art.29 Assemblee.....	pag.14
-	

Art.30	Assemblea generale delle circoscrizioni con il consiglio comunale.....	pag.14
-		
Art.31	Iniziativa popolare.....	pag.15
-		
Art.32	Referendum.....	pag.15
-		
Art.33	Assegnazione risorse.....	pag.15
-		
Art.34	Norma finale.....	Pag.16
-		

Art. 1
(*premessa*)

1. Il comune di Capannori riconosce e promuove la partecipazione popolare all'attività dell'amministrazione, impegnandosi in tal senso ad adottare ogni iniziativa idonea a favorire il decentramento dei servizi e la conoscenza dell'attività della stessa amministrazione comunale.

2. A tal fine il territorio comunale è articolato in circoscrizioni alla quali è garantito un ruolo politico istituzionale, con funzioni propositive e consultive, nella formazione e nella verifica dell'attuazione degli indirizzi e delle scelte contenuti nei programmi dell'amministrazione.

3. La circoscrizione svolge funzioni proprie e/o delegate ai sensi del vigente statuto comunale.

4. La circoscrizione rappresenta gli interessi della popolazione residente nel proprio territorio, promuovendo, in quell'ambito, la crescita della partecipazione alle scelte ed alle attività del comune. Ad essa compete, inoltre, la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle iniziative del mondo dell'associazionismo e del volontariato.

5. La circoscrizione partecipa all'elaborazione di piani e programmi di sviluppo sociale, culturale, di assetto e di utilizzazione del territorio, formulando pareri e proposte. Le circoscrizioni, anche su richiesta dell'amministrazione comunale, esprimono pareri e proposte sull'organizzazione dei servizi comunali rivolti alla cittadinanza o su questioni particolari che il consiglio comunale intende sottoporre al loro esame.

Art. 2

(ripartizione del territorio in circoscrizioni)

1. Il territorio comunale è suddiviso in quattro (4) circoscrizioni, secondo quanto descritto nel prospetto allegato al presente regolamento per costituirne parte integrante.

2. La delimitazione, che di norma coincide con il territorio previsto negli strumenti urbanistici generali, ed il numero delle circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del consiglio comunale sentito il parere, non vincolante, dei consigli di circoscrizione interessati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

3. Il consiglio comunale può disporre modifiche al territorio di singole circoscrizioni, previa effettuazione di apposita consultazione popolare.

4. Sede della circoscrizione è il centro civico, situato in locali messi a disposizione dal comune.

5. Le modalità d'uso del centro civico sono regolate, al pari degli altri immobili di proprietà comunale, dall'apposito regolamento.

6. Presso il centro civico è istituito uno sportello di informazione sulle attività e sui servizi del comune.

Art. 3

(organi della circoscrizione)

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio ed il presidente.

Art. 4

(elezione del consiglio di circoscrizione)

1. Il consiglio di circoscrizione è eletto con le modalità stabilite nello statuto comunale e secondo quanto previsto dal presente regolamento, è costituito da undici (11) membri e dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, cessando in caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale medesimo.

2. Il consiglio di circoscrizione viene eletto a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

3. Le candidature sono raggruppate in liste che comprendono un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri di circoscrizione da eleggere e non inferiore ad un terzo di essi.

4. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 50 e da non più di 250 elettori residenti nella circoscrizione.

5. Le liste devono essere accompagnate dal relativo programma e da un contrassegno di lista.

6. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

7. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata e per non più di uno (1) di essi.

8. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito compreso nella lista.

9. Al termine delle operazioni di voto si determina:

a) la cifra elettorale di ciascuna lista (costituita dalla somma dei voti validi riportati).

b) la cifra individuale di ciascun candidato (costituita dalla cifra di lista aumentata dalla somma dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato).

10) L'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista viene fatta dividendo ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1,2,3,4, ecc., fino al totale dei consiglieri circoscrizionali da eleggere.

11. Si scelgono quindi i più alti fra i quozienti ottenuti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere formandone una graduatoria decrescente.

12. Ciascuna lista ha diritto a tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa attribuiti nella graduatoria di cui al precedente comma.

13. Si provvede, quindi, a formare la graduatoria di candidati delle singole liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

14. Sono eletti consiglieri circoscrizionali, fino alla concorrenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate.

Art. 5

(scioglimento e cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione)

1. Qualora il consiglio di circoscrizione non svolga la propria attività in conformità alla legge, allo statuto comunale ed ai regolamenti comunali ovvero si verifichi al suo interno una grave crisi istituzionale che ne impedisce il funzionamento, il consiglio comunale, su iniziativa anche di un singolo consigliere comunale o su richiesta di almeno un terzo degli elettori della circoscrizione, esamina la situazione denunciata e, ove accerti gravi e reiterati inadempimenti, diffida il consiglio di circoscrizione a ricondurre a legalità la propria attività, assegnando un congruo termine, comunque non superiore a trenta (30) giorni, per provvedere.

2. Decorso inutilmente il termine senza che il consiglio di circoscrizione abbia provveduto nel senso indicato, il consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, propone lo scioglimento del consiglio di circoscrizione dando mandato al sindaco di provvedere all'emanazione dell'apposito decreto di scioglimento.

3. Lo stesso provvedimento sindacale è adottato, previa comunicazione al consiglio comunale, nel caso di cessazione del consiglio di circoscrizione per la riduzione del consiglio a meno della metà dei suoi componenti.

4. Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale designa una commissione composta da tre (3) cittadini residenti nel territorio della circoscrizione, aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, di cui uno espresso dalla minoranza, che esercita le attribuzioni che le sono conferite con apposito decreto sindacale e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

5. Al rinnovo del consiglio di circoscrizione si provvede nei termini stabiliti dal consiglio comunale con il provvedimento di cui al precedente comma 4.

Art. 6

(elezione del presidente)

1. La prima seduta del consiglio di circoscrizione è convocata, a seguito della proclamazione degli eletti, dal consigliere anziano, che preside l'assemblea fino all'elezione del presidente, con il seguente ordine del giorno:

- (a) convalida degli eletti;
- (b) elezione del presidente.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione stessa.

3. Ciascun consigliere può presentare la propria candidatura alla carica di presidente, dichiarando contestualmente l'adesione ad uno dei documenti programmatici presentati dalle liste in lizza per l'elezione o ad un nuovo documento programmatico frutto dell'accordo tra i gruppi consiliari. La candidatura deve essere comunque accettata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

4. L'elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse al protocollo del comune.

5. Qualora nessuno dei candidati risulti eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sono indette, nell'arco dei successivi trenta giorni, due ulteriori votazioni, da tenersi in sedute distinte e ad almeno cinque giorni di distanza l'una dall'altra. Ove in nessuna delle votazioni suddette il presidente risulti eletto con la maggioranza indicata, si procede immediatamente al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato, nell'ultima votazione, il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, risulta eletto il candidato che ha aderito al programma presentato dai gruppi le cui liste abbiano riportato il maggior numero di voti.

6. Il presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza dalla carica di consigliere oppure quando sia stata votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di circoscrizione, una mozione di sfiducia, presentata da almeno un terzo dei consiglieri.

7. La mozione deve comunque contenere sia il riferimento ad un documento programmatico tra quelli indicati al precedente comma 3, sia il nominativo del candidato alla carica di presidente e la sua dichiarazione di adesione al programma.

8. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del comune e la sua approvazione comporta la contestuale elezione del presidente designato a norma del precedente comma 7.

Art. 7

(la partecipazione del consiglio di circoscrizione alla formazione degli atti di programmazione)

1- Il consiglio di circoscrizione, entro il 31 ottobre, presenta al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, una relazione sull'attività svolta ed un programma di interventi ove siano evidenziate

le priorità da inserire negli strumenti di programmazione finanziaria predisposti dalla giunta.

2. Il consiglio di circoscrizione favorirà in questo senso adeguate forme di consultazione popolare.

3. La giunta, sulla base della relazione di cui al comma 1, promuove incontri pubblici con i consigli di circoscrizione per valutare orientamenti e priorità e, se richiesta dal consiglio di circoscrizione, ha l'obbligo di fornire ogni chiarimento, anche tramite la partecipazione ad incontri comuni, circa la verifica sullo stato di attuazione dei programmi di opere approvati.

Art. 8

(commissioni consultive)

1. Il consiglio di circoscrizione, previa adozione di un apposito atto deliberativo, può istituire commissioni permanenti e/o su argomenti specifici finalizzate all'approfondimento di particolari questioni.

2. Le commissioni sono presiedute da un consigliere eletto nell'ambito della stessa commissione.

3. Delle commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di membri esterni, cittadini i quali, per la loro particolare esperienza o competenza, possano dare un utile contributo ai lavori

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e, su decisione delle medesime, possono essere aperte anche alla partecipazione, con diritto di parola, di rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni attive sul territorio della circoscrizione, di cittadini che vi risiedano o che abbiano sul medesimo la sede dei loro interessi di lavoro e/o professionali.

Art. 9

(ufficio di coordinamento)

1. Il consiglio di circoscrizione istituisce un ufficio di coordinamento e programmazione dei lavori consiliari, composto dal presidente, dal vice presidente e dai capigruppo consiliari.

2. Il funzionamento di tale ufficio è regolato dallo stesso consiglio, nella deliberazione di istituzione.

Art. 10

(conferenza dei presidenti)

1. La conferenza dei presidenti dei consigli di circoscrizione è l'organo di comunicazione, informazione e coordinamento tra i consigli di circoscrizione e l'amministrazione comunale.

2. La conferenza è convocata dal sindaco, o dal suo delegato, di norma una volta ogni sei (6) mesi e ad essa partecipa anche il presidente del consiglio comunale.

3. La conferenza può essere convocata congiuntamente ad una o più commissioni consiliari comunali su iniziativa dei presidenti di queste ultime.

4. Il presidente del consiglio comunale, allo scopo di promuovere i rapporti tra quest'ultimo ed i consigli di circoscrizione, può convocare la conferenza dei presidenti alla quale partecipa anche il sindaco o il suo delegato.

Art. 11

(informazione e documentazione)

1. L'amministrazione comunale e le aziende comunali sono tenute a corrispondere alle richieste avanzate dai consigli di circoscrizione, per l'esercizio delle funzioni attribuite, entro 10 giorni dalla data di ricezione.

2. Ai presidenti dei consigli di circoscrizione sono inviate, se richieste, entro 10 giorni dalla loro esecutività, le copie delle deliberazioni degli organi comunali e, se in possesso dell'amministrazione comunale, le copie delle delibere delle aziende municipalizzate e degli enti di gestione di servizi nonché gli atti e le determinazioni dirigenziali.

3. I consiglieri di circoscrizione, per acquisire elementi di conoscenza, di informazione e notizie, esclusivamente per l'espletamento del loro mandato, godono delle prerogative riconosciute dalla legge.

4. Copia dell'ordine del giorno del consiglio comunale è inviata per conoscenza ai presidenti dei consigli di circoscrizione.

5. L'elenco delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale e dalla giunta è inviato, entro 15 giorni dall'approvazione, ai consigli di circoscrizione.

6. L'amministrazione comunale garantisce, attraverso l'incarico ad un apposito dirigente, il coordinamento e la direzione del personale comunale impiegato nei servizi decentrati.

Art. 12
(funzioni delle circoscrizioni)

1. Le funzioni delle circoscrizioni sono di proposta, di consultazione e di promozione. Le circoscrizioni, inoltre, possono essere destinatarie di funzioni delegate dal comune.

Art. 13
(funzioni di proposta)

1. I consigli di circoscrizione formulano al consiglio ed alla giunta comunale proposte, mozioni, petizioni e ordine del giorno per la soluzione dei problemi inerenti la circoscrizione.

2. La proposta deve avere un oggetto determinato ed indicare il motivo d'interesse per la comunità e una valutazione anche sommaria dei costi.

3. Il consiglio comunale e la giunta devono dare risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo generale del comune.

4. Qualora il consiglio di circoscrizione presenti al consiglio comunale una proposta di mozione sulle materie relative ai problemi circoscrizionali, il presidente del consiglio comunale è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale entro 20 giorni dalla data della sua presentazione al protocollo generale del comune.

5. Il consiglio dovrà discutere la mozione nella prima seduta utile dopo la sua iscrizione all'ordine del giorno. La mozione è illustrata dal presidente o dal vice presidente della circoscrizione o, in caso di loro impedimento, da un delegato del presidente.

6. Il presidente, direttamente o su richiesta del consiglio di circoscrizione, può rivolgere interrogazioni/interpellanze al sindaco su problemi inerenti la circoscrizione per sapere se un fatto sia vero o no e le ragioni per l'adozione o la mancata adozione di un provvedimento. Il sindaco risponde alle interrogazioni/interpellanze entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento al protocollo generale del comune. Il presidente comunica al consiglio di circoscrizione la risposta ricevuta dal sindaco. Qualora il consiglio di circoscrizione non se ne ritenga soddisfatto, può chiedere che dell'interpellanza o dell'interrogazione, con l'annessa risposta, sia data comunicazione al consiglio comunale.

7. Per problemi di rilevante interesse generale il consiglio di circoscrizione può richiedere un incontro con la giunta.

8. Il consiglio di circoscrizione, al fine di svolgere le proprie funzioni propositive, promuove la formazione di gruppi di studio e di comitati per la trattazione di argomenti determinati in relazione ai problemi della zona, per ascoltarne proposte e pareri.

9. I consigli di circoscrizione inoltre favoriscono il collegamento dei propri organi con i comitati già esistenti.

10. Al fine di procedere all'istruttoria delle pratiche relative agli argomenti che attengono ai comitati, di cui ai precedenti commi 8 e 9, il presidente del consiglio di circoscrizione convoca apposita riunione per ascoltare i rappresentanti dei comitati stessi. Alle riunioni deve essere data la più ampia pubblicità allo scopo di portarne a conoscenza tutti i cittadini interessati.

11. Il consiglio di circoscrizione può decidere la consultazione dei cittadini del territorio di competenza tramite convocazione di assemblee pubbliche o sentirne il parere mediante forme di consultazione che non ricadano fra le competenze di altri organi del comune secondo lo statuto comunale.

12. I cittadini possono inviare richieste al presidente del consiglio di circoscrizione che, se non competente in merito, trasmetterà la richiesta all'amministrazione comunale. Il consiglio di circoscrizione risponde alle richieste entro 40 giorni dal ricevimento.

Art. 14
(le funzioni consultive)

1. I consigli di circoscrizione esprimono, anche in seduta congiunta, pareri obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti, di competenza del consiglio comunale che rivestono comunque interesse generale:

- (a) bilancio di previsione annuale e pluriennale e piano triennale delle opere pubbliche;
- (b) P.R.G. e sue varianti;
- (c) istituzione e modalità di gestione dei servizi pubblici comunali;
- (d) P.P.A.;
- (e) piani del commercio;
- (f) modifiche dello statuto;
- (g) approvazione di regolamenti comunali di particolare interesse per la circoscrizione.

2. I consigli di circoscrizione esprimono pareri obbligatori in ordine ai seguenti provvedimenti di

specifico interesse della circoscrizione:

- (h) lottizzazioni e relative convenzioni ricadenti sul territorio della circoscrizione;
- (i) piani particolareggiati ricadenti sul territorio della circoscrizione;
- (j) attuazione di aree 167 ricadenti sul territorio della circoscrizione;
- (k) interventi di opere pubbliche ricadenti sul territorio della circoscrizione, non previsti dai programmi del comune;
- (l) modifiche territoriali della circoscrizione;
- (m) localizzazione dei plessi scolastici, di attrezzature sociali, di infrastrutture;
- (n) acquisto e alienazione di immobili comunali ubicati nel territorio della circoscrizione.

3. Il consiglio di circoscrizione è chiamato ad esprimere il proprio parere su ogni altra materia, se richiesto dagli organi comunali.

4. Per i pareri di cui ai commi precedenti è assegnato ai consigli di circoscrizione un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni, fatti salvi altri termini stabiliti da norma di legge o di regolamento.

5. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'amministrazione comunale delibera dando atto della mancanza del parere richiesto.

6. Il parere dei consigli di circoscrizione dovrà essere reso noto al consiglio comunale al momento della discussione dell'argomento, dovendo darsi atto del medesimo nel provvedimento adottato.

7. Nel caso di parere in tutto o in parte non favorevole alla proposta di deliberazione, il provvedimento deve contenere le controdeduzioni dell'ente al parere stesso.

8. Qualora il consiglio comunale affronti questioni o argomenti di interesse circoscrizionale e richieda la presenza del consiglio di circoscrizione, il presidente, o un suo delegato, è chiamato a partecipare, con diritto di parola, alla seduta.

Art.15

(le funzioni proprie)

1. Nel rispetto degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale, i consigli di circoscrizione promuovono, programmano ed organizzano attività ed iniziative riferite ai settori del sociale, della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, del tempo libero e della salvaguardia dell'ambiente, privilegiando l'apporto delle associazioni e dei gruppi di volontariato.

2. Il responsabile del settore interessato sovrintende alla corretta esecuzione degli interventi approvati, adottando le relative determinazioni e assicurando anche la costante verifica della coerenza della attività programmata con gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione comunale.

3. Il consiglio di circoscrizione in particolare cura e/o promuove:

- (a) lo sviluppo di stabili rapporti con gli organismi di democrazia di base e del volontariato, con le organizzazioni sociali e le associazioni culturali, solidaristiche, sportive e del tempo libero presenti sul territorio, anche con l'obiettivo di programmare e gestire iniziative comuni;
- (b) iniziative didattiche ed educative in rapporto con gli organi della scuola;
- (c) iniziative per l'educazione, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
- (d) la più ampia informazione nei confronti della cittadinanza in relazione alle problematiche che interessano il territorio della circoscrizione;
- (e) forme di partecipazione e di controllo della integrazione e gestione dei servizi sociali e sanitari;
- (f) possibili interventi atti a rimuovere eventuali situazioni di disagio sociale attraverso segnalazioni fatte con apposite relazioni.

4. Il consiglio di circoscrizione, inoltre, verifica il funzionamento dei servizi decentrati sul territorio, particolarmente con riferimento a:

- (g) vigilanza urbana riguardo all'igiene, alla sicurezza stradale, all'edilizia e vigilanza di quartiere;
- (h) vigilanza del territorio;
- (i) utilizzo immobili scuole dismesse segnalando ai responsabili dei servizi, con le modalità ritenute più opportune, eventuali disfunzioni.

Art.16

(le funzioni delegate)

1. E' di competenza esclusiva del consiglio di circoscrizione, sulla base degli indirizzi formulati dalla giunta, la programmazione concernente la gestione dei servizi comunali di seguito indicati:

- (a) strade vicinali – manutenzione;
- (b) parchi della rimembranza, parchi gioco, giardini pubblici – manutenzione;
- (c) percorsi vita, sentieri ed itinerari collinari e montani – manutenzione;
- (d) iniziative culturali di ambito circoscrizionale organizzate anche d'intesa con le associazioni operanti

- nel settore;
- (e) cimiteri – manutenzione (se affidata alle associazioni del volontariato);
 - (f) interventi di assistenza sociali e domiciliare programmati d'intesa con le associazioni del volontariato;
 - (g) attività scolastiche integrative;
 - (h) biblioteche di interesse circoscrizionale.

2. A tal fine il consiglio di circoscrizione, in tempi congrui rispetto alle esigenze di redazione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale, provvede, per ciascuno dei servizi di cui al precedente comma 1, a rimettere al dirigente del competente settore o servizio autonomo una sintetica indicazione delle finalità che si intendono conseguire nell'ambito temporale.

3. Il dirigente, tenuto conto delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento, provvede alla redazione del progetto/obiettivo riferito a ciascuna finalità e lo rimette al presidente del consiglio di circoscrizione per la necessaria adozione da parte di quest'ultimo con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Ove non sia possibile dare corso alla redazione del progetto, il dirigente ne dà motivata comunicazione al consiglio di circoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Una volta approvato, il progetto è trasmesso al sindaco che ne dispone l'inserimento nei documenti di programmazione comunale.

5. E' consentita, altresì, in ogni tempo, la presentazione di progetti in ordine ai quali la giunta decide circa il loro inserimento nella programmazione comunale..

Art. 17

(commissione politiche sociali)

1. Ciascun consiglio di circoscrizione istituisce, al proprio interno, una commissione in materia di politiche sociali.

2. La commissione, sulla base della rilevazione dei bisogni del proprio territorio, ha funzioni di proposta e promozione relativamente ai servizi e agli interventi sociali erogati dal comune e dai soggetti del terzo settore.

3. La commissione ha, altresì, una funzione di controllo sulle attività svolte in ambito circoscrizionale acquisendo dati e informazioni presso l'amministrazione comunale e/o presso gli altri enti gestori di interventi sociali. A tal fine il dirigente provvede a mettere a disposizione della commissione, per le necessarie informazioni, il funzionario responsabile dei procedimenti sui quali la commissione intende soffermare la propria attenzione.

4. Un dipendente comunale, individuato dalla conferenza dei dirigenti, svolge le funzioni di segretario delle commissioni realizzando il coordinamento tra le stesse e l'interfaccia tra l'amministrazione comunale e le commissioni circoscrizionali stesse.

Art. 18

(iter delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del consiglio di circoscrizione sono pubblicate all'albo istituito presso ogni circoscrizione, per il periodo di giorni 15, divenendo, comunque, esecutive trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

2. L'elenco delle deliberazioni adottate è inviato, contestualmente alla loro pubblicazione, al sindaco, all'assessore di riferimento ed ai capigruppo consiliari.

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al consiglio di circoscrizione.

4. Un dipendente comunale individuato dal dirigente provvede alla verbalizzazione delle sedute del consiglio di circoscrizione, sottoscrive il relativo verbale, certifica l'avvenuta pubblicazione delle deliberazioni e la loro esecutività e provvede ad ogni altro adempimento, compreso il rilascio delle copie conformi delle deliberazioni.

Art. 19

(le riunioni degli organi)

1. Il consiglio di circoscrizione si riunisce su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il presidente è tenuto a convocare il consiglio fissando la seduta entro i venti giorni successivi alla data della richiesta.

2. Il presidente è tenuto, entro gli stessi termini, a convocare il consiglio qualora lo richiedano il sindaco, il presidente del consiglio comunale o almeno 150 elettori della circoscrizione.

3. Qualora il presidente ometta di convocare il consiglio nei termini indicati, vi provvede direttamente il sindaco.

4. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Esso deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

5. La documentazione relativa deve essere comunque posta a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore antecedenti la riunione del consiglio.

6. Copia dell'avviso di convocazione è trasmessa, negli stessi termini, al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed ai componenti della conferenza dei capigruppo ed è affissa all'albo della circoscrizione.

7. Per la disciplina delle riunioni del consiglio di circoscrizione, trovano applicazione le norme del presente regolamento e si rinvia, per quanto applicabili, alle norme dettate dal vigente regolamento del consiglio comunale.

8. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione, le risoluzioni delle assemblee, le istanze, le petizioni, le proposte di iniziativa popolare e le richieste di referendum sono affisse all'albo della circoscrizione e negli altri luoghi stabiliti dal consiglio. Negli stessi luoghi sono affissi gli avvisi di convocazione del consiglio e delle assemblee, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

9. Il presidente, sentito il parere favorevolmente espresso dalla maggioranza dei consiglieri presenti, può consentire l'intervento dei cittadini presenti alla seduta.

10. Per la discussione di argomenti particolari, il presidente, sentiti i capigruppo, può convocare delle riunioni "aperte", nell'ambito delle quali i cittadini possono intervenire secondo l'ordine comunque stabilito dal presidente. Eventuali votazioni su provvedimenti relativi agli argomenti discussi sono comunque riservate ai soli consiglieri.

Art. 20

(validità della seduta)

1. Il consiglio di circoscrizione delibera validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

2. Della riunione del consiglio di circoscrizione è redatto processo verbale a cura del segretario. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è trasmesso in copia al sindaco.

3. Alle riunioni del consiglio possono sempre intervenire, con diritto di parola:

- (a) il sindaco e gli assessori comunali;
- (b) il presidente del consiglio comunale ed i consiglieri;
- (c) i membri esterni delle commissioni istituite dal consiglio di circoscrizione;
- (d) il primo firmatario delle petizioni e/o delle proposte di cui all'art.31 del presente regolamento.
- (e) il primo firmatario della richiesta di convocazione promossa dai cittadini.

Art. 21

(le funzioni del presidente)

1. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione, cura i rapporti con gli organi istituzionali del comune ed adempie alle funzioni previste dai regolamenti comunali, insieme a quelle eventualmente delegategli dal sindaco.

2. Convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, assicurando il corretto andamento della seduta e dando corso ai voti ed alle risoluzioni del consiglio stesso.

3. Il presidente del consiglio di circoscrizione, o suo delegato, partecipa alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, con diritto di parola su argomenti che riguardino l'ambito della circoscrizione.

Art. 22

(il vice presidente)

1. La carica di vice presidente è attribuita dal presidente ad uno dei consiglieri della circoscrizione.

2. Il vice presidente, oltre a coadiuvare il presidente, lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento, tranne che nelle funzioni, eventualmente delegate, di ufficiale di governo.

3. Il vice presidente cessa dalle sue funzioni con il cessare dalla carica del presidente.

Art. 23

(il consigliere anziano)

1. Il consigliere anziano convoca il consiglio di circoscrizione per l'elezione del presidente e lo presiede fino all'avvenuta nomina. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di circoscrizione ovvero dalla cessazione dalla carica del presidente.

2. Ove il consigliere anziano ometta di provvedere entro il termine sopra stabilito, provvede il sindaco nei successivi dieci giorni.

Art. 24

(obblighi dei consiglieri)

1. I consiglieri circoscrizionali sono tenuti a partecipare alle sedute con puntualità, garantendo la presenza e la massima correttezza di comportamento.

2. I consiglieri circoscrizionali che non intervengono alle sedute del consiglio di circoscrizione devono darne tempestiva comunicazione al presidente. Il consigliere circoscrizionale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive sarà richiamato dal presidente affinché cessi il perdurare di tale assenza. Qualora il consigliere non ottemperi al richiamo del presidente, questi provvederà ad avviare il procedimento per la dichiarazione di decadenza, osservate le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 25.

3. I consiglieri circoscrizionali sono tenuti a trasmettere, entro il mese successivo a quello della scadenza di presentazione, copia della denuncia dei redditi presentata per l'anno precedente, la cui pubblicizzazione sarà disposta mediante pubblicazione all'albo della circoscrizione.

4. I consiglieri sono tenuti altresì a trasmettere, al momento della nomina, apposita dichiarazione relativa alla propria non appartenenza ad alcuna forma associativa proibita dall'art. 18, comma 2, della Costituzione, che rivesta i caratteri della segretezza e persegua scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, nonché a tutte le associazioni di tipo segreto soggette a giuramento di fedeltà.

5. Agli inadempienti agli obblighi di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le stesse sanzioni previste dal vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Art. 25

(decadenza dei consiglieri)

1. La carica di consigliere cessa, oltre che nel caso di scadenza o cessazione anticipata del consiglio comunale o del consiglio di circoscrizione, anche al verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto.

2. La relativa procedura può essere promossa da ciascun consigliere e la decadenza è accertata e dichiarata dal consiglio stesso entro trenta giorni dalla presentazione della proposta e non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato, a mezzo del messo comunale, della proposta di decadenza.

3. Entro lo stesso termine di dieci giorni l'interessato può presentare le proprie giustificazioni indirizzandole al presidente del consiglio di circoscrizione.

4. Il consiglio di circoscrizione, in sede di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, si pronuncia anche sulle giustificazioni addotte.

5. La deliberazione dichiarativa della decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni da quello di intervenuta esecutività o eseguibilità e comunicata al sindaco.

Art. 26

(dimissioni)

1. Per quanto riguarda le dimissioni dei consiglieri di circoscrizione, si rinvia alla procedura prevista per i consiglieri comunali, anche ai fini dell'eventuale scioglimento dell'organo.

2. Analogo rinvio è disposto per i casi di cessazione dalla carica per decesso, decadenza del consiglio di circoscrizione, surrogazione dei consiglieri.

3. I consiglieri che subentrano rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio di circoscrizione.

Art. 27

(indennità)

1. Al presidente ed ai consiglieri delle circoscrizioni spettano le indennità nelle misure previste dallo Statuto Comunale.

Art. 28

(gli strumenti di partecipazione popolare)

1. Le assemblee, l'iniziativa popolare ed il referendum sono gli strumenti privilegiati attraverso cui il consiglio di circoscrizione garantisce la partecipazione popolare al processo di formazione delle proprie scelte.

Art. 29

(assemblee)

1. Il consiglio di circoscrizione, quando lo ritenga opportuno, può convocare, per la pubblica discussione dei problemi concernenti la circoscrizione, assemblee popolari.

2. Il presidente del consiglio è tenuto, inoltre, a convocare l'assemblea, qualora essa sia richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri di circoscrizione o da 50 elettori della stessa, entro 10 giorni dalla data della richiesta, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

3. Il presidente, o il consigliere all'uopo delegato, cura l'adeguata pubblicizzazione delle assemblee e ne assicura il regolare svolgimento.

4. Le assemblee possono esprimere giudizi e formulare proposte sui problemi della circoscrizione; possono inoltre sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale, proporre l'approvazione di specifiche mozioni o deliberazioni o comunque richiedere l'intervento del consiglio di circoscrizione e/o del consiglio comunale.

5. Le assemblee possono rivolgere al consiglio di circoscrizione interrogazioni sui problemi della circoscrizione.

6. Il presidente o suo delegato provvede a redigere il verbale dell'assemblea e a comunicare al consiglio di circoscrizione, nella prima riunione utile, l'andamento dell'incontro, le richieste, i pareri e le proposte eventualmente approvate dall'assemblea.

7. Le decisioni assunte dal consiglio di circoscrizione su quanto richiesto o proposto dall'assemblea, dovranno essere affisse nella sede del consiglio e/o in altri luoghi pubblici che garantiscano la massima pubblicizzazione delle stesse.

8. Il consiglio di circoscrizione provvede, con proprio regolamento, a disciplinare le ulteriori modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

Art. 30

(assemblea generale delle circoscrizioni con il consiglio comunale)

1. E' istituita l'assemblea generale dei consigli di circoscrizione con il consiglio comunale.

2. Essa è convocata almeno una volta all'anno per l'esame dei problemi generali del comune e delle circoscrizioni e per dibattere i problemi del decentramento.

3. La presidenza dell'assemblea generale circoscrizioni/consiglio comunale è attribuita al presidente del consiglio comunale al quale, inoltre, spetta la relativa convocazione.

4. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta del sindaco, del consiglio comunale, o di almeno due consigli di circoscrizione.

Art. 31

(iniziativa popolare)

1. Al consiglio di circoscrizione possono essere presentate istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini e delle associazioni, allo scopo di esporre situazioni, necessità ed esigenze particolari e/o collettive, di conoscere gli intendimenti e le attività messe in atto e di richiedere adeguati interventi

2. Le istanze, petizioni e le proposte sono rivolte al presidente del consiglio di circoscrizione e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene indicata, la sottoscrizione dei presentatori ed il recapito degli stessi.

3. Il consiglio di circoscrizione, entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, esamina la questione e fa conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo nell'esame della stessa.

4. Il primo firmatario ha la facoltà di illustrare la questione al consiglio di circoscrizione.

Art. 32 (*referendum*)

1. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di circoscrizione o su iniziativa del 5% degli elettori della circoscrizione, è promosso un referendum consultivo inerente alle specifiche competenze attribuite al consiglio di circoscrizione.

2. Il presidente del consiglio di circoscrizione cura l'organizzazione del procedimento e ne assicura la massima pubblicità.

3. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti obbliga il consiglio di circoscrizione alla discussione nella prima seduta successiva alla consultazione.

4. Entro sessanta giorni dallo svolgimento del referendum, il consiglio circoscrizionale adotta i provvedimenti ai quali il referendum consultivo era stato finalizzato e, qualora non intenda conformarsi all'esito dello stesso, rende note, con chiarezza e precisione, le motivazioni di tale scelta.

Art. 33 (*assegnazione risorse*)

1. Il consiglio comunale e la giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ad individuare, nei documenti annuali e pluriennali di programmazione e di gestione finanziaria, le risorse occorrenti per la realizzazione dei progetti elaborati a norma del precedente art.16 nonché per la copertura degli oneri conseguenti ogni altra attività di competenza dei consigli di circoscrizione e, in generale, per il funzionamento degli stessi.

2. Per ogni previsione di spesa riferita all'attività o comunque alla competenza dei consigli di circoscrizione, il servizio finanziario, in sede di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, provvede ad individuare, con chiarezza e precisione, il centro di imputazione del costo nonché il relativo centro di responsabilità, evidenziandone le risultanze nel piano esecutivo di gestione (PEG) del bilancio corrente.

3. Per il funzionamento dei consigli di circoscrizione è assicurata la necessaria copertura finanziaria all'interno delle risorse disponibili nel bilancio di previsione annuale del comune.

4. A tal fine il dirigente redige il relativo piano annuale e provvede alla gestione osservando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con possibilità di sub-assegnare, in tutto o in parte, le risorse finanziarie attribuite, in base a criteri di professionalità e competenza tecnica.

5. Segnatamente per le minute spese d'ufficio e, più in generale, per le spese previste nel relativo regolamento, si provvede mediante ricorso al servizio di economato/provveditorato.

6. Per quanto concerne le fasi di accertamento delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese, si provvede da parte del dirigente a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 34 (*norma finale*)

1. Il difensore civico e il segretario generale vigilano sull'osservanza del presente regolamento e chiunque può rivolgersi al loro ufficio per denunciare il mancato rispetto delle norme ivi contenute.